

Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 12-02-2016, n. 2879
IPOTECA

PROCEDIMENTO CIVILE

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente -

Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -

Dott. CIGNA Mario - rel. Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

Dott. CRUCITTI Roberta - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27263-2014 proposto da:

T.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato STUDIO LEGALE DI BENEDETTO E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARTIELLI VITO ANTONIO, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 726/27/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA del 10/03/2014, depositata il 25/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA Mario.

Svolgimento del processo

La contribuente ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell'appello di Equitalia ed in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente avverso atto d'iscrizione ipotecaria; la CTR, in particolare, precisato che l'iscrizione ipotecaria non rientra nell'ambito dell'esecuzione forzata, ha evidenziato che, di conseguenza, per la regolarità di detta iscrizione, non costituisce atto prodromico necessario la notifica di una intimazione di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50.

Equitalia non resiste.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la contribuente, denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 3. - violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 77 e 50, rileva che, come affermato da Cass. sez. unite 19667/2014, l'iscrizione ipotecaria non può comunque essere eseguita senza essere preceduta da alcuna comunicazione al contribuente, così come invece avvenuto nel caso di specie.

Il motivo è fondato, con conseguente assorbimento degli altri due (concernenti la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 - il secondo - e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 26 e 49 nonché art. 156 c.p.c. - il terzo). E' vero, infatti che "l'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento" (Cass. sez. unite 19667/2014);

va, tuttavia, rilevato che, come evidenziato da questa Corte a sez. unite nella su citata sentenza, "in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente "ratione temporis", e quindi anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'obbligo di comunicazione preventiva dell'iscrizione di ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, comma 2 bis, introdotto con D.L. n. 70 del 2011), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal di 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità"; come è stato poi precisato da questa Corte, la citata sentenza delle sezioni unite ha anche implicitamente riconosciuto che spetta al Giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che può ritenersi abbia comunque dedotto la nullità dell'iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio; e non assume rilievo che sia stata invocata in concreto una norma non invocabile, dovendo il Giudice dar adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (Cass. 6072/2015; conf. Cass. 4917/2015, secondo cui "la generale rilevanza del contraddittorio procedimentale... non consente di accogliere il motivo di ricorso, calibrato sull'omissione dell'intimazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50"). Nel caso di specie è pacifica l'assenza anche di tale comunicazione (mai dedotta in corso di causa), sicchè, in applicazione dei su esposti principi, attesa l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per omessa attivazione del necessario contraddittorio endoprocedimentale, va accolto il primo motivo ricorso, con assorbimento degli altri, e va quindi cassata l'impugnata sentenza; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va poi decisa nel merito, con l'accoglimento del ricorso introduttivo proposto in primo grado dal contribuente.

In considerazione del solo recente intervento delle sezioni unite sulla questione controversa, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo ricorso; assorbiti gli altri; cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto in primo grado dal contribuente; dichiara compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2016